



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 176 del 06/12/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 9 novembre 2012, n. 258

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Riesame impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Stornarella (FG) in località "Terre Nove", con riferimento a due aerogeneratori, per una potenza massima di 5,5 MW - Proponente: Inergia S.p.A. - Sede legale: Via Napoli 137, 63100 Ascoli Piceno.

L'anno 2012 addì 9 del mese di Novembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente vicario dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con nota del 30.03.07, acquisita al prot. n. 5735 del 10.04.07, la Inergia S.p.a., con sede in Ascoli Piceno alla via Napoli n. 137, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico di n. 14 aerogeneratori da 2,7 MW ciascuno, da realizzare nel Comune di Stornarella (FG) - Località "Terre Nove"

Con determinazione dirigenziale n. 267 del 18.05.2009 veniva disposto l'esonero parziale, con prescrizioni, dalla Valutazione di Impatto Ambientale per il parco eolico di progetto.

Conformemente alla normativa applicabile *ratione temporis* (R.R. n. 16/2006), detta determinazione si componeva di tre passaggi valutativi fondamentali: nel primo, venivano indicati quali idonei, sotto il profilo ambientale, gli aerogeneratori 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 (per un totale di 12 macchine, cfr. pag. 15037 del BURP n. 114 del 24/7/2009). Nel secondo invece, si ritenevano esclusi dalla procedure di VIA, con prescrizioni, 7 aerogeneratori, in particolare le macchine n. 1, 2, 8, 10, 11, 12, 13, per effetto della valutazione integrata con altre iniziative di pari tipologia nella stessa area. Il passaggio conclusivo prevedeva l'ulteriore riduzione di due unità, ammettendo pertanto 5 aerogeneratori sui 7 risultati idonei agli esiti del secondo step di valutazione, per una potenza installabile complessiva pari a 13,5 MW, in applicazione del "parametro di controllo" introdotto dal RR 16/2006. Le due macchine da escludere non venivano però nominativamente indicate, risultando di fatto indifferente la loro selezione all'interno del gruppo di sette.

Con nota acquisita al prot. n.8006 del 16 agosto 2011, la Società Inergia trasmetteva gli elaborati in formato cartaceo del "progetto architettonico definitivo", relativi alla domanda per la costruzione e l'esercizio del parco eolico sito nel Comune di Stornarella.

A seguito di ricorso proposto da Inergia S.r.l. il TAR Puglia - Bari con Sentenza n. 1369 del 19.09.2011, in parziale accoglimento delle censure mosse dalla ricorrente, annullava, la Determinazione Dirigenziale n. 267 del 18.05.2009, dichiarando illegittimo il provvedimento nella parte in cui lo stesso aveva disposto

una ulteriore riduzione degli aerogeneratori ammissibili da sette a cinque in applicazione del parametro di controllo, a causa dell'espunzione dal mondo giuridico del RR 16/2006 con la sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010, facendo però "salvi gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening, ossia l'esonero dalla valutazione di impatto ambientale per cinque aerogeneratori su quattordici". La citata sentenza, coerentemente alle valutazioni espresse nella determina oggetto di gravame, non menzionava nominalmente gli aerogeneratori su cui si era consolidato il giudizio di esclusione da VIA.

Con nota prot. n. 9649 del 20.10.2011, al fine di ottemperare alla statuizione di annullamento parziale del Tar, l'Ufficio scrivente comunicava alla Inergia S.p.A., l'avvio del procedimento di riesame, consistente nella reiterazione e rinnovazione dell'istruttoria alla luce della normativa applicabile a seguito dell'espunzione dall'ordinamento giuridico del R.R. n. 16/2006 e della relativa norma di legificazione, facendo salvi gli effetti favorevoli così come specificati da TAR, dalla quale non si evinceva, tuttavia, quali fossero i cinque aerogeneratori da ritenersi definitivamente esonerati dalla procedura di VIA, e pertanto da escludere dal riesame.

Con nota acquisita al prot. d'Area Ambiente n. 11 del 4.1.2012, il Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia informava le strutture competenti che la recente giurisprudenza amministrativa, di cui all' Ordinanza n. 379/2011 del TAR Puglia - sezione I (Bari) ribadita e precisata con l'ordinanza sempre del Tar Bari - resa in altro giudizio - n. 899/2011, aveva stabilito che "la valutazione delle sovrapposizioni tra i diversi operatori non deve essere effettuata nell'ambito del sub procedimento di valutazione di impatto ambientale [...], bensì nell'ambito della Conferenza di Servizi preordinata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale per la costruzione dell'impianto".

Con nota n. 832 del 25.01.2012, l'Ufficio scrivente, nell'ambito del procedimento di riesame in esecuzione della sentenza del Tar Puglia sede di Bari n. 1369/2011, richiedeva alla Inergia S.p.A., di identificare nominativamente i nn. 2 aerogeneratori da ricomprendere nel riesame, nell'insieme di quelli già esonerati dalla procedura di VIA (nn. 1-2-8-10-11-12-13).

Con nota del 20.02.2012 acquisita al prot. n. 1762 del 27.02.2012 la Inergia S.p.A., "pur senza prestare acquiescenza alle determinazioni della Regione Puglia", comunicava all'ufficio VIA regionale l'identità dei cinque aerogeneratori considerati nel progetto definitivo ("già comunicati al Settore Energia") ovvero quelli identificati con i nn. 1-8-10-12-13, tuttavia chiedendo al Settore Industria regionale, in conformità della sentenza del TAR Puglia Bari n. 1369/2011, di dare corso al procedimento di autorizzazione unica, sulla base del progetto già valutato positivamente sotto il profilo ambientale, dalla DD n.267/2009 composto da dodici aerogeneratori (di cui al "primo step") e, contemporaneamente invitava il Servizio ecologia "a confermare in sede di Conferenza dei Servizi la piena validità ed efficacia della Determina 267/2009, relativamente al giudizio di idoneità ambientale su 12 dei 14 aerogeneratori inizialmente previsti".

Con propria nota prot. n. AOO_159/2443 del 19.03.2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, Ufficio Energia e Reti Energetiche, comunicava allo Scrivente che per il giorno 19.04.2012 era indetta la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di che trattasi (cod. E/117/2007), precisando che le amministrazioni convocate avrebbero dovuto esprimere il proprio parere esclusivamente in merito ai 5 aerogeneratori (nn. 1-8-10-12-13), inclusi negli strati informativi, precisando che la puntualizzazione era dovuta alla circostanza per cui "alcuni elaborati progettuali o documenti fanno riferimento ad un numero maggiore di aerogeneratori".

Con nota prot. n. 2742 del 29.03.2012, lo scrivente Ufficio riscontrava la precedente nota, facendo seguito alla convocazione alla Conferenza dei Servizi del 19/4/2012 e fornendo il proprio contributo in merito alla ricostruzione dei procedimenti di propria competenza avviati nello stesso comune e dei relativi esiti. In particolare rappresentava che, con riferimento alla pratica oggetto di autorizzazione, "lo scrivente Ufficio ha già provveduto, con D.D. 267 del 18/5/2009 a rendere il parere di propria competenza, relativamente al progetto, ai sensi dell'art. 16, c.7 della LR 11/2001 e ss.mm.ii".

La società ricorreva in appello al Consiglio di Stato per la riforma parziale della sentenza del Tar Bari n.

1369/2011, limitatamente alla parte in cui il giudice di prime cure aveva limitato gli effetti positivi del cd. screening a soli 5 aerogeneratori su 14 proposti invece che a tutti i 12 giudicati compatibili, deducendo il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tar Bari nel rendere la sentenza.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 1486/2012, sospendeva l'esecutività della sentenza gravata ritenendo sussistente il fumus boni juris dell'appello in relazione all'esonero della valutazione di impatti ambientali per (soli) cinque aerogeneratori (terzo step, ndr) anziché per gli aerogeneratori risultati idonei dalla Regione sotto l'aspetto ambientale. Tale esito cautelare veniva comunicato dalla Inergia con nota acquisita al prot. n. 4243 del 28.05.2012, nella quale la società chiedeva allo scrivente Servizio di prendere atto e confermare espressamente che "l'efficacia temporale della determinazione di esclusione dalla VIA deve intendersi automaticamente sospeso per effetto di factum principis (ritardo dell'Amministrazione nel concludere il procedimento di autorizzazione unica) e cause di forza maggiore (pendenza dei numerosi giudizi sopra richiamati) ed automaticamente prorogato per successivi 3 anni a partire dal 18.04.2012, data di emissione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1486/2012, immediatamente esecutiva [...]; ovvero, in via subordinata, di disporre la proroga dell'efficacia e della validità del parere di esclusione del progetto dalla procedura di VIA disposto con Determina n. 267/2009, ai sensi dell'art. 15 comma 4 della LR 11/2001, per il periodo di anni 3 dalla data di scadenza dell'efficacia".

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3782/2012, notificata allo scrivente Ufficio con nota dell'Avvocatura regionale acquisita al prot. n. 8837 del 25.10.2012, accoglieva l'appello proposto dalla Inergia s.p.a avverso la citata sentenza Tar n. 1369/2011 e, per l'effetto, condannava la Regione Puglia a riprendere il procedimento di verifica preliminare "...a valle della prima fase, incentrata sul giudizio di compatibilità ambientale delle 12 infrastrutture energetiche, e concluso con un provvedimento formale senza l'applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali".

Con nota prot. n. AOO_159 n. 8577 del 13/9/2012 acquisita al prot. n. 7452 del 18.09.2012 il Responsabile del Procedimento di AU, cod. E/117/2007, assieme al Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture regionale, "fatto salvo l'eventuale diverso parere da parte del Servizio Ecologia regionale, al quale è indirizzata per competenza la presente nota, procederà alla conclusione positiva del procedimento di Inergia S.p.A., esattamente per gli aerogeneratori identificati ai nn. 1,8, 10, 12 e 13, per i quali non sono risultate interferenza con gli aerogeneratori della Società Margherita Srl (già Daunia Wind Srl, ndr)", che aveva diffidato (cfr nota allegata a quella qui riferita) l'Ufficio Energia della Regione Puglia dal concludere il predetto procedimento di Autorizzazione Unica della Inergia S.p.A.

Con nota acquisita al prot. n. 8402 del 17/10/2012 il Responsabile del Procedimento di AU e il Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche convocavano lo scrivente Ufficio assieme alle società già coinvolte nella valutazione ambientale integrata per "discutere della problematica delle sovrapposizioni degli aerogeneratori dei progetti presentati", anche a seguito delle osservazioni presentate da Margherita Srl. A detta convocazione ha risposto, tra gli altri, lo scrivente Responsabile del procedimento di riesame.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi

come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

A valle della statuizione resa dal Consiglio di Stato circa la portata del riesame al fine di dare ottemperanza alla sentenza del Tar di Bari n. 1369/2011, gli aerogeneratori su cui è stata nuovamente espletata la procedura di verifica di assoggettabilità sono dunque quelli identificati dai nn. 9 e 14.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: l'area interessata dal progetto in esame ricade nel territorio comunale di Stornarella (FG), a nord-ovest del centro abitato, in località "Terre Nove" ("Relazione tecnica illustrativa", pag.2).

==> Coordinate aerogeneratori ritenuti idonei, sotto il profilo ambientale, giusta Determinazione del Dirigente dell' Ufficio Programmazione, VIA e Politiche energetiche n. 267 del 18 maggio 2009:

Tabella A (primo passaggio DD 267/2009):

Nome E N

1 2578774,9763 4567772,8369

2 2578506,2138 4567363,3654

3 2577602,2304 4567451,5712

4 2577134,2565 4567880,3706

5 2577416,0883 4568174,8427

6 2577896,4913 4568338,9993

7 2578062,3495 4567812,3544

8 2578403,9468 4568291,9909

10 2577871,8006 4568857,6374

11 2577109,2964 4568631,8196

12 2577521,2336 4568910,1794

13 2578033,8605 4569236,8739

Il provvedimento dirigenziale menzionato, per effetto della Sentenza del TAR Puglia, Sezione Prima, n. 1369/2011 e della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3782/2012 del 27.06.2012, resta consolidato sino al punto in cui si esprimeva un giudizio di compatibilità ambientale con riferimento agli aerogeneratori di cui alla tabella A, che pertanto sono da intendersi esclusi da VIA nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia prodotta, su richiesta dell'Ufficio VIA regionale, tutta la documentazione necessaria ed idonea ai fini dell'ottenimento della proroga degli effetti consolidati della Determinazione Dirigenziale n. 267/2009, che

dovrà comunque subordinare l'eventuale conferma di esclusione da VIA degli aerogeneratori della Tab. A al rispetto di specifiche prescrizioni di tutela ambientale;

- gli aerogeneratori in tabella risultino idonei anche agli esiti della ricognizione delle sovrapposizioni con le altre iniziative di pari tipologia nella stessa area, di competenza del Responsabile del Procedimento di Autorizzazione Unica, per effetto dell' Ordinanza n. 379/2011 del TAR Puglia- sezione I (Bari) ribadita e precisata con Ordinanza n. 899/2011.

==> N. aerogeneratori oggetto del riesame: 2 aerogeneratori ubicati nel Comune di Stornarella.

==> Diametro rotore aerogeneratori: 100 m (ibidem, pag.5).

==> Altezza torre: 100 m (ibidem).

==> Potenza nominale singolo aerogeneratore: 2,75 MW (ibidem).

==> Coordinate aerogeneratori da sottoporre a riesame: tratte dall'Elaborato "Relazione tecnica illustrativa - Allegato A", pag.18. Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

N. Torre X Y

9 2578381 4568808

14 2578724 4569274

==> Soluzione di connessione: nella "Relazione tecnica illustrativa ", a pag. 7, si riporta che all'interno di ogni aerogeneratore è presente un impianto di trasformazione MT/BT che consentirà l'elevazione della tensione al valore di trasporto. L'energia prodotta verrà trasportata in prossimità della rete nazionale tramite cavidotti interrati che saranno ubicate preferibilmente lungo la rete viaria esistente. L'energia prodotta in MT verrà trasformata in AT in una stazione di trasformazione per poi essere immessa nella RTN. Nella soluzione di allacciamento definitiva alla Rete ("Integrazione degli studi ambientali per la variazione del cavidotto", pagg. 1-2), il proponente prevede una prima stazione di smistamento ubicata lungo la SP 87, la seconda stazione lungo la strada comunale Ortona-Ascoli Satriano in località "Sedia D'Orlando" e la sottostazione di consegna in agro di Deliceto in località "Masseria D'Amendola".

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi.

Il presente riesame è svolto conformemente alla documentazione progettuale già valutata nell'ambito del procedimento originario di verifica di assoggettabilità a VIA, né si registra alcuna ulteriore trasmissione di materiale progettuale o di descrizione ambientale del sito, a favore del presente riesame.

Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- L'ambito territoriale al quale appartiene la località "Terre Nove" è quello del "Tavoliere", così come individuato in particolare dal PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). Dal punto di vista morfologico l'area in oggetto possiede lineamenti piuttosto regolari con altezze di circa 110 m s.l.m. ed è caratterizzata dalla presenza di "marane", ossia tipici corsi d'acqua del basso tavoliere, alimentati dal deflusso delle acque stagionali. Si riscontra la presenza di una diramazione di acquedotto interrato che attraversa trasversalmente l'area occupata dal parco eolico proposto, in prossimità dell' aerogeneratore n. 9.

- In considerazione dell'andamento pianeggiante del sito, la visibilità degli aerogeneratori in questione è percepita in maggior misura dal centro abitato del Comune di Stornarella, da cui essi distano circa 2 km (Tav. 8 "Carta della visibilità globale", Tav. 9 "Carta di inquadramento della visibilità", Tavv. 10a-b-c "Panoramica pre e post opera").

- Si ravvisa la presenza di insediamenti rurali diffusi costituiti da raggruppamenti di case in aree limitrofe, in particolare quelli denominati "Masseria Rio Morto", collocati a nord e ad ovest della coppia di aerogeneratori di riesame. In particolare, nell'Elaborato "Valutazione di impatto acustico" il proponente riferisce che "...le stime sulla rumorosità non evidenziano quindi, né in fase di cantiere né in quella di esercizio, il superamento degli attuali valori assoluti di legge" (pag. 11). Risulta non effettuata la verifica dei limiti differenziali di immissione a carico dei ricettori dell'area, in particolare immobili identificati genericamente come "per lo più abitazioni o depositi e solo in alcuni casi ruderi parzialmente abbandonati". Gli immobili presenti costituiscono potenziali recettori poiché il loro attuale stato d'uso non ne esclude una permanenza antropica, i cui termini andavano accertati allo stato ed in considerazioni di eventuali azioni di riqualificazione.

La presenza di alcuni fabbricati ubicati a distanze inferiori a 250/300 m dagli aerogeneratori nn. 9-14 pone anche una problematica in relazione alle questioni di sicurezza e salute pubblica attestate sulla gittata da elementi rotanti in caso di rottura accidentale (posta pari a 202,79 m come si apprende dall'allegato "Calcolo della gittata massima nel caso di rottura dell'elemento rotante", dato che non appare sufficientemente cautelativo).

Risulta inoltre non investigato il carico aggiuntivo dovuto all'impatto atteso dovuto sia alla gittata, sia all'impatto acustico, imputabile agli aerogeneratori nn. 9 e 14, ai danni degli addetti della vicina serra.

- A pag. 138 della "Relazione tecnica generale", il proponente riferisce l'intenzione di voler ripristinare i suoli nelle condizioni ex-ante, al termine della vita utile dell'impianto (pag. 138). Le sue indicazioni appaiono generiche e costituiscono esclusivamente misure di mitigazione, peraltro non compiutamente contestualizzate. Non vi è alcun riferimento ad eventuali misure di compensazione né alcun programma di monitoraggio.

- La posizione degli aerogeneratori oggetto di valutazione consente di riscontrare la presenza di altre proposte progettuali di pari tipologia, ubicate sia nella stessa area di studio, sia nel raggio di pochi chilometri, nei comuni limitrofi di Orta Nova e di Ascoli Satriano, rispettivamente a nord-ovest e sud est dell'area esaminata. Inoltre i due aerogeneratori di riesame determinano impatto cumulativo rispetto ai dodici aerogeneratori di cui alla tabella A, il cui inserimento ambientale può essere compromesso, in termini di sostenibilità, dalla variazione in eccesso della taglia del parco eolico, a sfavore soprattutto dell'impatto visivo, paesaggistico, acustico e di consumo di suolo come sin qui evidenziato.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che la realizzazione degli aerogeneratori oggetto del presente riesame, nn 9 e 14, afferenti al parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Stornarella (FG), in località "Terre Nove", presentato dalla Inergia S.p.A., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento degli stessi alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO Il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha conferito al dott. Giuseppe Pastore le funzioni vicarie della direzione dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS del Servizio Ecologia;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTE la Sentenza del TAR Puglia- Sezione I (Bari) n. 1369/2011 e la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3872/2012;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTE le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S. al dott. Giuseppe Pastore;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, gli aerogeneratori 9 e 14 oggetto del presente riesame, afferenti al parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Stornarella (FG), in località "Terre Nove", presentato dalla Inergia S.p.A.
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Stornarella, al Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi in conformità alla DGR 2122 del 23/10/2012 e relativo allegato tecnico.

Il presente parere si riferisce unicamente alla conclusione del procedimento di riesame di competenza dello scrivente Ufficio, in ordine all'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli aerogeneratori nn. 9 e 14 e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

Il Dirigente vicario dell'Ufficio
Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS
Dott. Giuseppe Pastore
